

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ufficio di Presidenza



Santa Maria Capua Vetere il 21 .5.2020

Decreto n. 138 bis / 2020

Oggetto : **Misure organizzative e linee guida per lo svolgimento della attività giudiziaria con riguardo alla fase seconda della emergenza epidemiologica da Covid-19 presso gli UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (periodo 26 maggio- 31 luglio)**

Il Presidente del Tribunale

Richiamati :

il decreto legge 8 marzo 2020 n.11;

il decreto legge 9 marzo 2020 n. 14;

le “Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari “di cui al protocollo del 28 febbraio 2020;

le “Linee guida ai Dirigenti degli Uffici giudiziari in ordine alla emergenza sanitaria COVID 19 “del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alle delibere del 6 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020;

le “Linee guida sulle misure di svolgimento dell’attività lavorativa dell’Amministrazione giudiziaria “ del Capo del Dipartimento della Organizzazione giudiziaria emanate in data 10 marzo;

le “Nuove linee guida sullo svolgimento dell’attività lavorativa per il personale della amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID 19” emanate dal Capo del Dipartimento della Organizzazione giudiziaria in data 19.3.2020 con le quali vengono fornite indicazioni specifiche per la attuazione delle misure di contenimento di cui in oggetto;

i dPCM del 9.3.2020 e dell’11.3.2020;

i provvedimenti organizzativi del Direttore generale del DGSIA di individuazione dei programmi per lo svolgimento delle udienze penali e civili emanati il 10 marzo 2020 e quindi il 20 marzo 2020;

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto : “ *Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*”:

visto il decreto – legge 17 marzo 2020 n. 18 , convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27(in vigore dal 30 aprile 2020), ulteriormente modificato dal d.l.30 aprile 2020 n. 28 (in vigore dal 1 maggio 2020) ;

considerato che l'art 83 D.L. citato nella versione definitiva al comma 6 ha stabilito che :
“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio” i capi degli uffici giudiziari , sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati “adottano le misure organizzative , anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della salute anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio , dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri , al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone “

Ed al comma 7 ha precisato le misure organizzative :

- a) Limitazione all'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) La limitazione dell'orario di apertura al pubblico, ovvero , in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti , la chiusura al pubblico;
- c) La regolamentazione dell'accesso ai servizi , previa prenotazione , anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi nonchè l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) L'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) La celebrazione a porte chiuse , ai sensi dell'art. 472, comma 3 cpp di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 cpp, delle udienze civili pubbliche :
- f) La previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento delle udienze deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e la effettiva partecipazione delle parti ...
- g) La previsione del rinvio delle udienze a data successiva al **31 luglio 2020** nei procedimenti civili e penali con le eccezioni indicate al comma 3
- h) Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni , e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice .
- h bis) lo svolgimento della attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e la effettiva partecipazione delle parti

Ritenuto:

che nella cd. FASE 2 la trattazione dei procedimenti è stata affidata alla organizzazione del singolo ufficio giudiziario al fine di riprendere la attività giudiziaria ordinaria , che nella prima fase è stata *rinvitata* , nell'assoluto rispetto delle prescrizioni di sicurezza sanitaria imposte dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 luglio 2020 e quindi tenendo conto delle caratteristiche logistiche degli edifici ; della difficoltà di vigilanza sulla osservanza delle regole di distanziamento sociale e di accesso differenziato in particolare negli uffici non ministeriali , privi del personale sufficiente anche per la ordinaria gestione ; della necessità di limitare e differenziare gli accessi del personale e degli utenti e di ottemperare alle prescrizioni della autorità sanitaria .

che ,per tali motivi , vengono disposte differenti modalità di trattazione per i procedimenti penali (*udienza fisica*) rispetto ai procedimenti civili (*udienza da remoto*) , con una previsione finalizzata ad assicurare l'osservanza delle norme a tutela della salute pubblica come sopra indicate .

Le interlocuzioni intercorse con il responsabile della sicurezza e con la autorità sanitaria hanno ,infatti, evidenziato la necessità di ridurre in maniera drastica il flusso degli utenti, in particolare presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere che presenta caratteristiche strutturali non idonee a consentire la ripresa di tutte le udienze calendarizzate nella forma di trattazione cd. fisica .

Si è quindi ritenuto di uniformare alla medesima modalità di trattazione tutte le udienze civili in calendario presso gli uffici del giudice di pace del circondario.

Il gruppo di lavoro che si è occupato della fattibilità del Progetto Teams per i giudici di pace, composto da magistrati togati e dai giudici di pace nominati referenti per la Innovazione, ha quindi assentito la fattibilità concreta della trattazione delle udienze civili mediante l'impiego dell'applicativo Teams di Microsoft, messo a disposizione dalla Direzione generale e con il decreto n. 122/2020 è stato dato avvio formale alla formazione dei giudici di pace che si occupano della materia civile .

La attività di formazione ha evidenziato la adesione convinta da parte di tutti i giudici di pace rispetto all'utilizzo della modalità telematica di gestione della udienza civile e la loro oramai avvenuta formazione .

E' noto che per il giudice di pace non è stato ancora attivato il processo civile telematico con la conseguenza che la trattazione scritta prevista dall'art. 83 comma 7 lett.h del decreto legge citato non appare praticabile (né potrebbero ipotizzarsi altre modalità analoghe/ sostitutive essendo stato delegato al Presidente del Tribunale il potere organizzativo di cui si è detto nel rispetto assoluto delle regole di rito) .

E' stato sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che dopo aver rappresentato una preferenza in via principale per la udienza fisica ed in via gradata per la udienza da remoto ha comunque fornito alcuni suggerimenti operativi con la nota del 4 maggio 2020 che sono stati oggetto di approfondimento .

Questa Presidenza ha dunque ritenuto , che quanto al settore civile la sola modalità di trattazione possibile al fine di rimodulare in sicurezza la ripresa delle attività presso tutti gli Uffici del GDP sia quella cd. " *da remoto* " , prevista dall'art. 87 comma 7 lett. f del DL citato, ovvero con l'utilizzo dell'applicativo indicato dal Ministero e con la osservanza delle regole concordate nel presente Protocollo . E' intuitivo che tale modalità di trattazione , per la quale il Ministero ha messo a disposizione la licenza Teams anche per i giudici di pace , assicura in maniera superiore rispetto alla udienza fisica , pur con le limitazioni che potrebbero apporsi per quest'ultima in ordine al numero dei processi da trattare , la riduzione del rischio epidemiologico della fase emergenziale e ciò con valenza generale indipendentemente dalle dimensioni dell'Ufficio del giudice di pace.

Quanto al settore penale, più scarsamente rappresentativo della quantità dei processi pendenti presso gli Uffici del Giudice di Pace, la soluzione di una ripresa delle attività attraverso la

celebrazione, da parte dei Giudici di Pace, dei processi penali in presenza ,con una limitazione significativa del numero delle cause da trattare ,è apparsa invece ancora percorribile attesa la esiguità dei carichi penali rispetto a quelli civili, e proprio in forza della soluzione adottata per la trattazione delle cause civili, di per sé fortemente decongestionante i relativi uffici giudiziari, con la conseguenza che una limitatissima presenza di utenti consente il rigoroso rispetto delle misure di contenimento della attività giudiziaria connesse al rischio epidemiologico da Covid -19

Il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, a seguito della interlocuzione tenutasi in data 14 maggio 2020 , hanno manifestato la loro intesa in ordine alle misure organizzative così come adottate e di seguito indicate.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati , sentito nuovamente in data 18 maggio 2020, ha espresso intenti di collaborazione al progetto organizzativo del presente decreto.

Tanto premesso

DISPONE

SETTORE CIVILE

1. Per lo svolgimento dell'udienza civile in videoconferenza verrà utilizzata l'applicazione 'Microsoft Teams'.
2. La presente disposizione trova applicazione esclusivamente per i procedimenti che richiedono la necessaria assistenza del difensore.
3. Non saranno trattati i procedimenti la cui fase processuale richiede la partecipazione delle parti private (es. interrogatorio libero, formale, escussione di testimoni, etc.). Essi verranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020
4. Non saranno trattati i procedimenti il cui fascicolo non dovesse risultare completo dal punto di vista documentale alla data di udienza "Teams" fissata.

Decreto per la celebrazione del processo da remoto

1. Il Giudice di Pace selezionerà i procedimenti da trattare mediante modalità Teams in un numero non superiore a 12, individuandoli tra quelli di più risalente iscrizione a ruolo, per ciascuna udienza rinviando gli altri procedimenti a data successiva al 31 luglio 2020;
2. I procedimenti che dovranno essere trattati con modalità Teams, previa verifica della completezza documentale del fascicolo, sono esclusivamente:
 - a) le prime udienze in cui le parti sono costituite;
 - b) i procedimenti maturi per la decisione già rinviati per precisazione delle conclusioni;
 - d) il conferimento di incarico al CTU;
 - e) i procedimenti provenienti da rinvio per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c.;
3. Il Giudice di Pace, per ciascun procedimento che dovrà essere trattato da remoto, predisporrà un decreto (**all. A**), che dovrà essere comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria, sino a 7 giorni prima della data di udienza, a mezzo indirizzo di posta elettronica pec, all'uopo destinato, come di seguito indicato:
 - a) SANTA MARIA CAPUA VETERE: gdp.santamariacapuavetere@giustiziacert.it;
 - b) SESSA AURUNCA: gdp.sessaaurunca@giustiziacert.it;
 - c) CASERTA: gdp.caserta@giustiziacert.it ;

- d) ARIENZO: gdp.arienzo@giustiziacert.it
- e) MADDALONI: gdp@pec.comune.maddaloni.ce.it
- f) CARINOLA: prot.gdp.carinola@giustiziacert.it
- g) PIEDIMONTE MATESE: giudicedipace@pec.comunepiedimonte-matese.ce.it;
- h) TEANO: cancellieregdp@pec.comune.teano.ce.it

In tale decreto sarà indicata la data e l'orario di celebrazione dell'udienza con modalità Teams e sarà altresì indicato il link della aula virtuale del giudice, con l'avviso che il collegamento a detto link condurrà direttamente all'udienza virtuale.

4. I procuratori delle parti sono tenuti sino a tre giorni prima la data fissata per l'udienza a comunicare alla pec dell'ufficio di cancelleria di competenza, e per conoscenza al giudice di pace stesso all'indirizzo @giustizia, l'indirizzo mail - non pec nonché il recapito telefonico al quale saranno reperibili durante il collegamento per ogni problema.
5. I procuratori costituiti, in caso di delega per la partecipazione all'udienza da remoto ad altro difensore, dovranno comunicare nella mail di cui al punto 4 anche il soggetto delegato al quale dovrà essere comunicato, a cura e sotto la responsabilità del delegante, il link per la partecipazione all'udienza virtuale.
6. I procuratori hanno la possibilità di accedere alla aula virtuale, attraverso il link indicato, senza dover necessariamente scaricare l'applicativo Microsoft Teams sul loro dispositivo elettronico, potendo utilizzare la modalità *web* ovvero accedere dal browser (con la precisazione che risulta necessario il browser CHROME o EDGE). In alternativa possono installare Teams di Microsoft oppure la relativa APP.
7. I GDP creeranno un team per ogni procedimento assegnando ad esso il numero di ruolo generale del procedimento. Una volta creato il Team, il GDP titolare sarà l'unico membro di questo Team. Avvierà all'interno di esso una riunione immediata e copierà le "informazioni di partecipazione" alla detta riunione del Team, generando in questo modo il link da inserire nel decreto di fissazione di udienza.
8. Il decreto di fissazione dell'udienza mediante Team sarà redatto conformemente all'allegato A del presente decreto .

Regole per la udienza

1. A partire da dieci minuti prima dell'orario fissato per l'udienza il Giudice entrerà nel Team ed avvierà la riunione immediata, attendendo in sala di attesa l'arrivo dei soggetti invitati alla riunione.
2. Il Giudice, accerterà l'identità delle parti ex art. 83 co. 7 lett. f) IV periodo D.L. 18/2020. Il Giudice attenderà fino a sessanta minuti dopo l'orario fissato per dichiarare la problematica della mancata connessione con i soggetti invitati. Durante questo arco temporale potrà eventualmente contattare telefonicamente i soggetti invitati ai numeri inviati per riscontrare eventuali problematiche.
3. Avvenuto il collegamento il giudice accerterà l'identità dei partecipanti mediante esibizione del tesserino da avvocato, quindi, condividerà con i partecipanti il file *word* del verbale d'udienza.
4. Il verbale dell'udienza verrà compilato esclusivamente dal Giudice. Al fine di agevolare la redazione del verbale, per esigenze di speditezza, i procuratori sono invitati a predisporre sintetico verbale (mediante l'utilizzo ad esempio dell'applicativo "note di diritto pratico"). Al riguardo si precisa che eventuali memorie conclusionali potranno essere redatte secondo tale modalità ed inserite a cura del Giudice nel verbale di udienza.
5. Il Giudice attesterà nel verbale l'avvenuto collegamento ed indicherà i nominativi delle parti e dei difensori presenti.

6. Nel caso in cui uno dei difensori non riesca a collegarsi o il collegamento non consenta la visibilità in trasmissione o in ricezione o la percezione audio , il Giudice ne darà atto a verbale , attestando l'esito negativo della riunione e rinviando la causa a data successiva al 31 luglio 2020.
7. Il Giudice darà atto a verbale di causa del deposito di atti e documenti , laddove avvenuto prima della discussione
8. In ogni caso se esiste la necessità da parte degli avvocati di deposito di memorie (che non possono essere trascritte nel verbale di udienza), o, infine, di documenti, la parte chiederà al giudice un rinvio per tale adempimento.
9. All'esito dell'udienza il Giudice attesterà nel verbale eventuali richieste di correzione o aggiunte oppure l'assenza delle stesse.
10. Il Giudice, prima di chiudere il collegamento, stamperà il verbale, lo sottoscriverà e lo inserirà nel fascicolo.
11. La mancata partecipazione ingiustificata di entrambe le parti comporterà l'adozione dei provvedimenti di rito di cui agli art. 181-309 c.p.c.

Svolgimento dell'udienza di assunzione dell'impegno di rito del CTU e di formulazione dei quesiti

1. Nel provvedimento di nomina del CTU, il Giudice:
 - a) avviserà il CTU che il processo si celebrerà in video conferenza con i difensori delle parti e che lo stesso ha facoltà di aderire a tale modalità con collegamento presso il suo studio;
 - b) avviserà il CTU che, almeno dieci minuti prima dell'udienza fissata, verrà inviato, all'indirizzo e-mail (non pec) del medesimo consulente il link per l'accesso alla riunione;
 - c) fisserà un termine entro il quale il CTU dovrà far pervenire all'indirizzo come di seguito indicati:
 - 1) SANTA MARIA CAPUA VETERE: gdp.santamariacapuavetere@giustiziacert.it;
 - 2) SESSA AURUNCA: gdp.sessaaurunca@giustiziacert.it;
 - 3) CASERTA: gdp.caserta@giustiziacert.it;
 - 4) ARIENZO: gdp.arienzo@giustiziacert.it
 - 5) MADDALONI: gdp@pec.comune.maddaloni.ce.it
 - 6) CARINOLA: prot.gdp.carinola@giustiziacert.it
 - 7) PIEDIMONTE MATESE: giudicedipace@pec.comunepiedimonte-matese.ce.it;
 - 8) TEANO: cancellieregdp@pec.comune.teano.ce.it**e per conoscenza anche al giudice di pace (@giustizia.it)**, la sua dichiarazione di adesione allo svolgimento dell'udienza in videoconferenza;
2. La dichiarazione del CTU di cui alla lettera c) del precedente comma deve contenere:
 - a) dichiarazione di adesione allo svolgimento dell'udienza in conformità al presente protocollo e di assunzione degli impegni di cui all'art. 5;
 - b) l'indicazione dell'indirizzo e-mail (non pec) dove dovrà essere inviato l'invito;
 - c) l'indicazione di un numero di telefono (anche cellulare) al quale sarà reperibile durante il collegamento;
 - d) l'impegno a collegarsi da una stanza in cui non hanno accesso altre persone;
 - e) l'espressa assunzione degli impegni di cui all'art. 5 del presente protocollo;
 - f) la sottoscrizione con firma digitale o con documento sottoscritto e scannerizzato, in formato pdf.
3. Nel verbale d'udienza il giudice, dopo gli adempimenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 4, darà atto del corretto collegamento con il CTU invitandolo a prestare l'impegno di rito ed attestando la dichiarazione dello stesso nel verbale d'udienza.

4. Mediante la funzione di condivisione, il giudice renderà visibile il verbale d'udienza al CTU.
5. Il giudice autorizzerà il CTU a ritirare direttamente i fascicoli di parte in cancelleria, contattando previamente la stessa e prendendo appuntamento a data ed orario fissi.
6. Nel caso in cui nel fascicolo d'ufficio manchi la produzione di una delle parti o di entrambe, la stessa sarà autorizzata alla consegna diretta al consulente al momento del primo accesso peritale ed il consulente darà atto nel verbale della consegna della produzione.

Tutela della riservatezza

1. È vietata la registrazione video ed audio dell'udienza, utilizzando la funzione dell'applicazione o altri programmi o dispositivi. È altresì vietata la riproduzione fotografica.
2. Può essere autorizzata dal Sig. Presidente del Tribunale, sentite le parti ed il giudice assegnatario del processo, la registrazione dell'udienza per finalità scientifica o di studio.

Luogo di svolgimento dell'udienza in videoconferenza

1. L'udienza da remoto sarà celebrata presso l'ufficio del Giudice di Pace assegnatario del procedimento.

Le udienze civili da remoto saranno celebrate a far data dal 29 maggio 2020

Dal 25 al 28 maggio i seguenti giudici di pace:

- Dottoressa Valeria Coppola – ufficio Santa Maria Capua Vetere;
- Dottor Marco De Vingolis – ufficio Caserta;
- Dottor Di Vico Alberto – ufficio di Maddaloni
- Dottoressa Maria Stefania Camerlengo – ufficio di Carinola/ Teano
- Dottoressa Maciariello Michelina – ufficio di Piedimonte Matese
- Dottor Angelo Ievolella – ufficio di Arienzo

nella loro qualità di referenti per la innovazione saranno autorizzati, in via sperimentale, alla trattazione di 3/4 procedimenti da remoto nelle udienze di calendario .

I predetti saranno, quindi, tenuti all'espletamento degli adempimenti preliminari di cui all'art. 2 comma 3 sin dal 6 maggio.

SETTORE PENALE

Regole per lo svolgimento dell'udienza penale “in presenza”

1. Ciascun Giudice di Pace nei rispettivi uffici giudiziari terrà udienza penale nei giorni già fissati.

2. Potranno essere celebrati un massimo di 5 processi, da fissarsi, prevedendo di impiegare un tempo medio di 50 minuti per ciascuno, nelle seguenti fasce orarie: 9,30/10,20 - 10,20/11,10 – 11,10/12,00 – 12,00/12,50 – 12,50/13,40.
3. Ciascun Giudice di Pace avrà cura di individuare, tra quelli già fissati, in numero massimo di cinque, i processi per i quali non è prevista attività istruttoria, dunque i processi nei quali non è stato ancora aperto il dibattimento e potrà esperirsi il tentativo di conciliazione, nonché quelli già giunti al termine dell'istruttoria e rinviati per la sola discussione. Avrà cura di comunicare 5 giorni prima della udienza i procedimenti da trattare alla cancelleria che ne darà comunicazione ai difensori interessati a mezzo Pec
4. I processi per i quali non pervengano comunicazioni si intendono rinviati e verrà data in seguito comunicazione del rinvio
5. Come consentito dall'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18 del 17 marzo, le udienze penali che si terranno dal 26 maggio al 30 giugno c.a., verranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale
6. Gli altri processi fissati sul ruolo verranno rinviati fuori udienza con le modalità già adottate nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio c.a., a data successiva al 30 giugno.
7. Tutte le persone che faranno ingresso nell'Ufficio dei Giudici di Pace e, poi, in aula dovranno essere muniti di idonei dispositivi di sicurezza – mascherine e guanti –
8. Sarà posto all'ingresso degli Uffici di Giudice di Pace, nei giorni in cui sono previste udienze penali, persona competente ed incaricata di misurare la temperatura corporea a distanza con un termometro ad infrarossi al fine di impedirne l'accesso a coloro che dovessero averla superiore a quanto indicato dalle autorità sanitarie, secondo le regole generali in vigore presso tutte le sedi giudiziarie dal 12 maggio 2020.
9. Ciascun Giudice di Pace comunicherà alla cancelleria 3 giorni prima della data di udienza i nominativi delle parti che dovranno partecipare a ciascun processo anche al fine di consentire la dovuta verifica all'ingresso dell'ufficio giudiziario nonché l'accesso differenziato degli utenti.
10. Per tutti gli altri processi pendenti non destinati alla trattazione verrà disposto il rinvio d'ufficio fuori udienza, a data successiva al **31 luglio**, con le modalità già adottate nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio c.a.
11. La comunicazione del rinvio avverrà a mezzo pec a cura della cancelleria.

Le udienze penali saranno celebrate **a far data dal 26 maggio 2020**

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 138/2020 avente il medesimo oggetto

Si comunichi :
a tutti i magistrati togati ed onorari del Tribunale nonché ai giudici di pace
al Sig. Procuratore della Repubblica sede
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sede
al Sig. Presidente della Camera penale sede
alla Segreteria del personale per la comunicazione
all'ufficio di coordinamento dei giudici di pace per la comunicazione

e altresì per doverosa conoscenza
al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli
al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria dott.ssa Fabbrini

*al Consiglio Superiore della Magistratura
al Dipartimento per gli affari di giustizia Ministero della Giustizia*

Si dispone, altresì, la pubblicazione del decreto e dell'allegato A sul sito web del Tribunale per la diffusione.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sede vorrà disporre la pubblicazione sul sito del Consiglio e darne comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Santa Maria Capua Vetere il 21 maggio 2020.

*Il Presidente del Tribunale
Gabriella Maria Casella*
